

**- STATUTO -**  
**ASSOCIAZIONE "MUSIC THEATRE INTERNATIONAL - M.Th.I."**

**art. 1** (*Costituzione, sede e durata*)

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile, l'associazione culturale denominata "MUSIC THEATRE INTERNATIONAL" con sigla "M.Th.I.", sede legale in Roma, via Metaponto n. 8, cap. 00183, int. 1A. L'associazione si costituisce per assicurare, per i fini e con le modalità appresso specificate, l'elaborazione e la realizzazione di programmi ed iniziative di alta qualificazione nel settore della cultura artistica. L'associazione è apolitica ed opera con finalità che prescindono da differenze di sesso, religione, razza, condizione sociale ed economica. La durata dell'associazione è illimitata.

**art. 2** (*Scopo dell'Associazione*)

La "Music Theatre International" non persegue finalità di lucro ma ha lo scopo di: a) promuovere le varie forme del teatro musicale, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del repertorio internazionale; b) produrre e promuovere spettacoli ed eventi che prevedano la contaminazione e sinergia tra i vari linguaggi dello spettacolo dal vivo e dell'arte; c) sostenere operativamente le piccole realtà emergenti italiane: giovani talenti, compagnie teatrali, associazioni musicali e culturali; d) organizzare attività di ricerca, documentazione, divulgazione e formazione. A tal fine essa s'ispira all'idea di una gestione culturale internazionale, sviluppando scambi culturali con enti, istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali, per la valorizzazione del patrimonio culturale e della professionalità del proprio paese d'origine.

**art. 3** (*Attività*)

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, la "M.Th.I." si propone per proprio conto o in collaborazione con terzi di: a) organizzare attività nell'ambito delle discipline artistiche quale momento di raccordo con altri settori del mondo della cultura, come spettacoli di teatro musicale, concerti e manifestazione musicali varie, attività espositive, concorsi e premi; b) promuovere e sviluppare scambi culturali con enti, istituzioni ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali; c) collaborare con altre associazioni e fondazioni non-profit che operino nel campo dello spettacolo dal vivo, fornendo loro consulenza nel campo del marketing, pubbliche relazioni e delle politiche artistiche ed organizzative; d) organizzare workshop internazionali, per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali dello spettacolo dal vivo, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali; e) per il raggiungimento dei propri fini statutari, svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche a non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione stessa.

**art. 4** (*Patrimonio*)

Il patrimonio della M.Th.I. è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; d) dalle quote sociali; e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni ed erogazione di servizi, a carattere istituzionale, a soci e a terzi; f) proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale; d) da sovvenzioni e contributi provenienti da UE, Stato, Università, Regione, Provincia, Comune, Enti Pubblici, Enti Privati e privati cittadini; g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute esclusivamente all'incremento del patrimonio dell'associazione. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'associazione ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986, n. 917. L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali. Per ragioni operative l'associazione potrà attivare un conto corrente bancario e/o postale, per il quale avranno potere di firma il Presidente e in sua vece il Direttore Artistico.

## **art. 5 (Organi)**

Organi dell'associazione sono: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo (C.D.) c) l'Assemblea dei soci.; d) il Segretario Generale.

## **art. 6 (Soci)**

Possono essere soci della M.Th.I. enti, persone fisiche e giuridiche, imprese pubbliche e private, organizzazioni professionali o di settore, centri di ricerca pubblici e privati, organizzazioni di categoria, istituti di credito ed istituti assicurativi.

I soci dell'associazione sono suddivisi in quattro categorie: a) soci fondatori; b) soci promotori; c) soci sostenitori; d) soci onorari. È esclusa la partecipazione temporanea. Il numero dei soci è illimitato. I soci FONDATORI sottoscrivono l'atto costitutivo e lo statuto, hanno potere di voto in assemblea e entrano di diritto a far parte del C.D. per i primi sei anni. I soci PROMOTORI sono le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e i privati che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, abbiano dimostrato, secondo il giudizio insindacabile dell'assemblea dei soci, particolare impegno nei confronti dell'associazione. Sull'ammissione dei soci promotori delibera l'assemblea dei soci all'unanimità dei voti. I soci promotori hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci fondatori. I soci SOSTENITORI sono tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che, con contributi, elargizioni, prestazioni d'opera o altro, concorrono al proseguimento degli scopi dell'associazione. La qualifica di socio sostenitore viene acquisita previa deliberazione dell'assemblea dei soci. I soci sostenitori versano un contributo annuo nella misura determinata dal C.D.. Il mancato versamento di tale contributo comporta la decadenza dalla qualifica di socio sostenitore. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'assemblea dei soci. I soci sostenitori hanno il diritto di voto in assemblea. Per precisi meriti culturali l'associazione può nominare soci ONORARI con esclusivi poteri consultivi, professionisti, docenti, ricercatori o personalità dello spettacolo distintesi per la loro attività. In caso di scioglimento dell'associazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e sui contributi versati. L'adesione all'associazione comporta l'accettazione del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte da tutti gli organi della stessa.

## **art. 7 (L'Assemblea)**

L'assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le riunioni dell'assemblea dei soci sono valide in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i soci che nel giorno di convocazione dell'assemblea risultino iscritti da almeno un anno. Le deliberazioni per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto; salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Direttore Artistico e dal Segretario Generale. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, che la presiede, in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria ogni qual volta il C.D. lo ritenga opportuno ovvero ogni volta che ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Il Presidente o in sua assenza il Direttore Artistico è tenuto a partecipare alle riunioni dell'assemblea. Nelle riunioni dell'assemblea i soci possono farsi rappresentare da qualunque altro socio, mediante delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di due deleghe. La convocazione avviene mediante avviso inviato anche per posta elettronica ad ogni socio almeno dieci giorni prima della riunione, salvo urgenza per cui si può agire a mezzo telegramma, telefonata o posta elettronica, almeno un giorno prima.

All'assemblea compete: a) determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; b) approvare annualmente bilancio preventivo e consultivo e rendiconto patrimoniale; c) nominare i componenti del C.D.; d) deliberare sull'ammissione e sulla cessazione della qualità di socio; e) esaminare le proposte di partecipazione ad iniziative culturali e deliberare in merito; f) elaborare un regolamento interno di funzionamento; g) deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione; h) deliberare sulle modifiche statutarie; i) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti; l) eleggere il presidente e le altre cariche sociali ed operative.

#### **art. 8 (Consiglio Direttivo – C.D.)**

Il C.D. sovrintende a coordina l'attività dell'associazione. È composto da cinque membri. Ne fanno parte di diritto i soci fondatori per i primi sei anni. I rimanenti membri sono eletti dall'assemblea, tra i soci promotori e sostenitori o i loro rappresentanti. Le sostituzioni o aggiunte di soci in seno al C.D. spettano all'assemblea con votazione a maggioranza. Il C.D. dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su iniziativa del Presidente, su richiesta di almeno un membro del C.D. stesso e/o della maggioranza dell'assemblea. Il C.D. si considera validamente riunito a tutti gli effetti qualora siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri. Il C.D. nomina nel proprio seno: Presidente, Direttore Artistico, Segretario Generale. I membri scaduti rimangono in carica sino all'insediamento dei successivi. In caso di sostituzione per qualsiasi causa, durante il triennio, i nuovi membri decadono alla scadenza del mandato. Gli atti del C.D. sono adottati a 2/3 (due terzi) dei componenti presenti. Il C.D. ha funzioni esecutive dei deliberati e propositive nei confronti dell'assemblea ed è competente su tutti gli atti che lo statuto non riserva all'assemblea. In particolare: a) propone il repertorio artistico, il piano finanziario ed ogni attività culturale ed amministrativa; b) propone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consultivo; c) attua le deliberazioni dell'assemblea; d) delibera su ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non di competenza dell'assemblea (quali ad esempio: la locazione, l'acquisto, la vendita, la permuta d'immobili, beni mobili registrati, l'assunzione o il licenziamento di personale dipendente, la concessione di garanzie reali, l'assunzione di prestiti e finanziamenti); e) definisce i regolamenti interni di applicazione dello statuto secondo le indicazioni dell'assemblea; f) delibera annualmente circa la quota sociale. Il C.D. è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni, a ciò provvede il Segretario Generale.

#### **art. 9 (Presidente, Direttore Artistico, Segretario Generale)**

Il Presidente è nominato dal C.D. e rappresenta l'associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati; convoca e presiede il C.D. e l'assemblea dei soci, curando l'attuazione delle deliberazioni; stipula tutti gli atti inerenti l'attività dell'associazione. In caso d'impedimento o di prolungata assenza del presidente, il Segretario Generale lo sostituisce nei suoi compiti. Il Direttore Artistico coadiuva il Presidente per quanto riguarda l'impostazione delle scelte culturali dell'associazione. Il Presidente, ed in sua assenza il Segretario Generale, inoltre ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del C.D.; in particolare assume obbligazioni bancarie in anticipazione di sovvenzioni o contributi regolarmente deliberati da amministrazioni o istituzioni pubbliche o private.

- Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del C.D. stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione a pena di nullità di quanto sorto in essere. Il Segretario Generale è responsabile dell'organizzazione dell'associazione e dei problemi ad essa inerenti, ha il compito di eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'associazione, controfirmando i documenti relativi. Per le sue funzioni specifiche si rimanda ai regolamenti interni.

#### **art. 10 (Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre; quello consuntivo entro il 31 marzo successivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo e il relativo rendiconto economico - con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali - devono essere rimessi ai soggetti che contribuiscono economicamente, corredati da una breve relazione del C.D..

#### **art. 11 (Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione)**

Qualsiasi modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei membri dell'assemblea. Non potranno però essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dalla maggioranza dell'assemblea, che contestualmente provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il residuo proveniente dalla liquidazione dell'associazione sarà devoluto, estinte le obbligazioni in essere, ad enti ed associazioni morali con le medesime finalità.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai regolamenti interni dell'associazione, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di Legge vigenti in materia.